



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto: Segretario comunale - inserimento in fascia B a seguito del solo superamento del corso di specializzazione - trattamento economico

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Presidente -

Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. -

Dott. DARIO CONTE - Consigliere -

R.G.N. 9938/2025

Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere -

UP 16/06/2026

Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9938-2025 proposto da:

COACCI NELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO RABINO,
SERENELLA ELEONORA NICOLA;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso *ope legis* dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3836/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositata il 08/11/2024 R.G.N. 1533/2023;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2026
dalla Consigliera Dott. CATERINA MAROTTA;



udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato ENRICO RABINO.

FATTI DI CAUSA

1. Nella Coacci è segretario comunale ed ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Interno. A decorrere dal 4 settembre 2014, mentre era in servizio presso l'amministrazione anzidetta, ha conseguito l'iscrizione nella fascia professionale B dei segretari a seguito del superamento del corso "Spe.S." edizione 2013, di cui all'art. 14, comma 1, d.P.R. n. 465 del 1997. Nonostante l'iscrizione dalla predetta data nella fascia professionale B, alla ricorrente è stato riconosciuto il superiore trattamento economico solo a far data dal 29 dicembre 2017, momento di conferimento dell'incarico dirigenziale mediante nomina di segretario comunale del Comune di Rocca Priora, di classe II. Nonostante il conseguimento dell'iscrizione nella fascia superiore, alla ricorrente è stato, dunque, mantenuto il trattamento retributivo inferiore, fino al conferimento dell'incarico, come detto, presso il Comune di Rocca Priora.

2. La predetta ha, quindi, agito in giudizio per ottenere il riconoscimento dal 1.1.2015 al 28.12.2017 del diritto alla maggiore retribuzione e all'indennità di risultato previste per i segretari di categoria B dal CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali.

3. Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso rilevando che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 465 del 1997, il trattamento giuridico ed economico goduto dai segretari comunali *«resta, in ogni caso, quello determinato dalla fascia del Comune o della Provincia in cui viene prestato il servizio nel relativo periodo»* e che l'art. 43 del CCNL di categoria del 16.5.2001 prevede che ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità venga corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio. Il giudice monocratico, quindi, ha ritenuto che correttamente il Ministero avesse erogato alla lavoratrice il trattamento economico corrispondente alla fascia B solo a partire dal



29.12.2017, data di assunzione dell'incarico di segretario comunale del Comune di Rocca Priora, ed avesse corrisposto il trattamento economico proprio della fascia C per il periodo antecedente, in cui la suddetta era collocata in disponibilità, a nulla rilevando che l'avvenuta abilitazione ad operare nei comuni di fascia B fosse stata ottenuta già nel 2014.

4. La lavoratrice ha proposto impugnazione.

5. La Corte d'appello di Roma ha confermato integralmente la decisione di prime cure, ribadendo che: "è pacifico ed incontroverso che al momento del conseguimento dell'iscrizione nella fascia B l'appellante era collocata in disponibilità e che l'ultima sede di servizio era quella di fascia C. Il trattamento del segretario comunale collocato in disponibilità è disciplinato dall'art. 43 del CCNL 2001 che espressamente e inequivocabilmente prevede il mantenimento del trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio".

6. Per la cassazione della sentenza Nella Coacci ha proposto ricorso affidato ad un motivo, successivamente illustrato da memoria.

7. Il Ministero dell'Interno ha resistito con controricorso.

8. Il Procuratore generale ha presentato memoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 31, comma 1, 3, comma 5, e 39 del CCNL 2001.

Assume che la Corte territoriale non ha correttamente interpretato il quadro normativo di riferimento in quanto dal vigente CCNL di categoria (come chiarito, peraltro, già dalla circolare AGES del 12.5.2003) si evince il diritto del segretario comunale all'adeguamento del trattamento economico fondamentale a seguito del mero superamento del corso di specializzazione "Spe.S.", senza che sia rinvenibile alcun riferimento alla necessità di effettiva presa di servizio presso un ente di dimensione demografica superiore.



2. Il motivo è infondato.

Occorre una preliminare disamina della normativa di riferimento.

2.1. L'art. 11 del d.P.R. n. 465 del 1997 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127) così prevede:

«1. Il segretario comunale iscritto all'albo nazionale nelle fasce professionali per la nomina a sedi fino a 65.000 abitanti è assegnato alla sezione dell'albo della regione in cui presta servizio o, in mancanza, a quella in cui ha la residenza. Il segretario comunale può inoltre richiedere l'iscrizione a non più di altre tre sezioni regionali. In tal caso il segretario viene iscritto in un elenco aggiuntivo, articolato per fasce professionali, delle sezioni regionali alle quali abbia chiesto l'iscrizione aggiuntiva. Nel caso che le richieste di iscrizione eccedano la disponibilità dell'albo regionale, si tiene conto dell'anzianità di servizio, nonché delle situazioni personali e familiari, anche ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le modalità procedurali attinenti all'iscrizione, anche negli elenchi aggiuntivi, ed alle conseguenti annotazioni negli albi regionali dei segretari nominati.

3. I provvedimenti di iscrizione alle sezioni regionali ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati prima di procedere all'assegnazione dei nuovi iscritti. I nuovi iscritti sono inseriti nella sezione regionale in un contingente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione tale da coprire, a regime, la metà delle assegnazioni complessive.

4. Il sindaco di un comune con popolazione inferiore a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia, esercita il potere di nomina attingendo prioritariamente dalla sezione regionale dell'albo, ivi compreso l'elenco aggiuntivo, corrispondente alla regione nella quale è ubicato il comune. Qualora il sindaco non individui un segretario nella predetta sezione regionale dell'albo, può nominare un segretario iscritto ad altra sezione



regionale dell'albo. Il segretario prescelto viene iscritto nella sezione regionale in cui il comune è ubicato sempreché non si superi il limite del contingente preventivamente stabilito.

5. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti e dei comuni capoluogo di provincia, nonché i presidenti delle province, esercitano il potere di nomina fra i segretari iscritti nelle fasce professionali di cui al comma 1 dell'articolo 12, lettere d) ed e), il cui elenco è tenuto dal consiglio nazionale di amministrazione.

6. Il segretario che ha conseguito l'idoneità alla fascia professionale superiore è iscritto alla fascia professionale superiore e conserva altresì, fino alla prima nomina in un comune di tale fascia, l'iscrizione alla fascia inferiore e la conseguente possibilità di essere nominato nei comuni di tale fascia.

7. Il segretario iscritto in una fascia professionale, qualora sia collocato in disponibilità, può essere nominato, su sua richiesta, in un comune della fascia immediatamente inferiore, conservando l'iscrizione alla fascia superiore.

8. Il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro dell'autonoma tipologia professionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 74, della legge [sulla base delle direttive impartite dal Governo all'A.R.A.N., sentite l'ANCI e l'UPI] - comma modificato dall'articolo 23 del D.LGS. 29 ottobre 1998, n. 387 e successivamente dall'articolo 66, comma 2, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 - e nei limiti delle compatibilità economiche predeterminate, può stabilire il numero delle fasce professionali e la loro eventuale articolazione interna, i requisiti per l'appartenenza a ciascuna fascia ed il relativo trattamento giuridico ed economico.

9. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto e che ne abbiano fatto richiesta, il consiglio nazionale di amministrazione consente, ove ne ravvisi giustificata motivazione, la nomina di un segretario della fascia superiore a quella demografica di appartenenza dell'ente. In tale



ipotesi la differenza retributiva resta a carico del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.

10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, gli enti già riclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la potestà di nomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, salvo diversa determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della giunta. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e i presidenti di provincia scelgono tra tutti i segretari di classe 1/A e classe 1/B di cui all'articolo 12, comma 1».

L'art. 12 del medesimo d.P.R. disciplina la prima iscrizione nelle fasce professionali e la disciplina transitoria.

Il successivo art. 19 così dispone:

«[...]

7. Ai segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità ed utilizzati per le esigenze dell'Agenzia di cui all'articolo 7, comma 1, è corrisposto il trattamento economico in godimento nell'ultima sede di servizio.

8. I segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità ed incaricati di reggenza o supplenza hanno diritto alla stessa retribuzione spettante al segretario che sostituiscono, con oneri a carico dell'ente.

9. Ai segretari comunali e provinciali cui siano conferiti, durante il periodo di collocamento in disponibilità, incarichi presso altre pubbliche amministrazioni viene attribuito, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto. La presente disposizione non si applica nella fattispecie prevista dall'articolo 18, comma 14».

La fonte regolamentare, dunque, prevede che l'iscrizione all'Albo abilita alla nomina e l'attribuzione delle fasce (A, B, C) individua la capacità professionale e la tipologia di sedi conferibili. La fascia, però, non



è di per sé titolo per la retribuzione, ma solo presupposto per l'incarico (si veda, in particolare, il comma 6 del sopra riportato art. 11).

5. Nella disciplina delineata dal TUEL (d.lgs. 267/2000) le norme che rilevano sono gli artt. 97 (funzione del segretario - apicale, di garanzia e collaborazione -), 99 ss. (nomina necessariamente collegata alla sede), 101 (disciplina della disponibilità).

Anche per tale disciplina il dato essenziale è che la figura del segretario è strutturalmente legata alla titolarità di una sede.

6. In questo quadro si collocano le disposizioni della contrattazione collettiva.

L'art. 31 (Fasce professionali) del CCNL 16.5.2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999 prevede che:

«1. I segretari comunali e provinciali sono classificati in tre fasce professionali denominate A, B e C:

a) nella fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, a seguito del conseguimento dell'abilitazione concessa dalla Scuola Superiore di cui all'art. 98, comma 4, del T.u.e.l. n. 267/2000;

b) nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola Superiore di cui all'art. 14, comma 1, del d.P.R. n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C.

c) nella fascia professionale A, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del secondo corso di specializzazione della Scuola Superiore, di cui all'art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 465/1997, alla titolarità di sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia nonché di province; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio in enti con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.000 abitanti.



[...]

5. Il sindaco ed il presidente della provincia nominano il segretario dell'ente fra gli iscritti nella fascia professionale corrispondente all'entità demografica dello stesso, fatte salve le riclassificazioni intervenute con il precedente ordinamento. La corresponsione del trattamento economico è correlata alla effettiva assunzione in servizio negli enti, secondo i livelli della retribuzione di posizione di cui all'art. 41».

L'art. 35 del medesimo CCNL (Primo inquadramento nelle nuove fasce professionali) dispone che:

«1. In sede di prima applicazione dell'art. 31 del presente CCNL, con effetto dalla data di stipulazione definitiva dello stesso, i segretari comunali e provinciali attualmente in servizio alla stessa data, sono inseriti nelle nuove fasce professionali secondo i seguenti criteri di corrispondenza:

a) nella fascia professionale C sono iscritti i segretari inseriti nella precedente fascia professionale corrispondente alla lettera a) dell'art.12, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997;

b) nella fascia professionale B, sono iscritti i segretari inseriti nella precedente fascia professionale corrispondente alla lettera b) dell'art.12, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997 nonché quelli inseriti nella precedente fascia professionale corrispondente alla lettera c) dell'art.12, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997;

c) nella fascia professionale A sono iscritti i segretari di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997.

2. Restano confermati gli effetti dei provvedimenti adottati dall'Agenzia in attuazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 465/1997».

Il successivo art. 39 (Stipendio tabellare), sul quale precipuamente fa leva la ricorrente nel ribadire la fondatezza della domanda, dispone che:

«1. Con effetto dall'1.7.1999, a regime, il nuovo stipendio tabellare dei segretari comunali e provinciali è stabilito nella misura unica annua lorda per dodici mensilità di L.37.632.000.



2. Nell'ambito di vigenza della parte economica del presente CCNL, per i segretari comunali e provinciali comunque collocati nella fascia B con lo stipendio tabellare annuo di L.23.639.000, stabilito dal CCNL del 25.7.1996, è previsto uno stipendio tabellare il cui importo è determinato nella misura percentuale del 65,66% di quello stabilito nel comma 1, pari al valore di L.24.851.000, e con la decorrenza ivi prevista.

3. Per i segretari comunali e provinciali collocati nella fascia C, lo stipendio tabellare di cui al comma 1, e con la decorrenza ivi prevista, è determinato nella misura percentuale del 57,14%, pari al valore di L.21.675.000.

4. Ai segretari comunali e provinciali della ex seconda classe, collocati nella fascia B, con decorrenza dalla data di cui al comma 1, è attribuito lo stipendio tabellare di cui allo stesso comma 1.

5. Sono confermate l'indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di stipulazione del presente CCNL; è altresì confermato il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi ed il trattamento economico ad personam di cui all'art.40, commi 5 e 6, del CCNL del 16.5.1995, come integrato dall'accordo successivo del 14.9.1995».

L'art. 43 (Trattamento economico dei segretari in disponibilità) del CCNL prevede che:

«1. Ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità di cui all'art.19, comma 7, del d.P.R. n.465/1997, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio e composto delle seguenti voci: - trattamento stipendiale di fascia; - indennità integrativa speciale; - tredicesima mensilità; - retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; - retribuzione di posizione; - maturato economico, ove spettante - retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.

2. In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1. I



relativi oneri sono a carico dell'ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dall'Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente».

Anche secondo il CCNL, dunque, (invero, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, così il CCNL 16.05.2001 e v. da ultimo quello del 16.07.2024) la struttura della retribuzione è costituita da stipendio tabellare, retribuzione di posizione, retribuzione di risultato, tutte componenti collegate alla funzione esercitata presso un ente (si veda, in particolare il comma 5 dell'art. 31).

Quindi il Segretario titolare di sede percepisce l'intero trattamento (stipendio tabellare, retribuzione di posizione, retribuzione di risultato) e la misura variabile dipende dalla classe demografica e dalle funzioni. Le componenti retributive (posizione e risultato) sono calibrate su: responsabilità, complessità organizzativa, funzioni concretamente esercitate.

Il Segretario senza incarico, in posizione di disponibilità, a termini di CCNL ha un trattamento retributivo non equivalente a quello da titolare perché in questo caso manca il parametro costituzionale della "quantità e qualità del lavoro".

7. Anche secondo questa Corte di legittimità il Segretario in disponibilità non è equiparato al Segretario titolare (si veda, ad esempio, sul riallineamento Cass. n. 4571/2025).

8. Come condivisibilmente evidenziato dal Ministero controricorrente, le parti negoziali della contrattazione collettiva, così come il legislatore, hanno ancorato espressamente il trattamento economico del segretario (comprensivo di tutte le voci stipendiali) al servizio svolto.

Gli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 465/1997 e l'art. 31, comma 5, del CCNL 16.05.2001 agganciano, infatti, il trattamento economico (e non le singole voci dello stesso) allo svolgimento del servizio presso gli enti corrispondenti alle fasce professionali acquisite.



9. Del resto, è un principio generale dell'ordinamento la necessaria corrispondenza tra il trattamento dei dipendenti pubblici a parità di mansioni (art. 45 D.Lgs. n. 165/2001).

In particolare, il richiamo operato dalla Corte d'appello all'art. 31, comma 5, CCNL 16.05.2001 conferma e non smentisce tale ricostruzione, in quanto il riferimento ai livelli di retribuzione di posizione di cui al successivo art. 41 non è altro che la specificazione di come il trattamento economico dei segretari sia correlato agli incarichi ricoperti nei comuni in corrispondenza alle fasce professionali di iscrizione (così come esplicitati in dettaglio nell'art. 41).

Il «*comunque collocati*» di cui al comma 2 dell'art. 39 del CCNL fa riferimento alle diverse modalità che, in ragione del regime transitorio, potevano comportare l'inquadramento ma non deroga al disposto di carattere generale di cui al comma 5 dell'art. 31 del medesimo CCNL e soprattutto alla disciplina del collocamento in disponibilità.

10. In conclusione, senza che possa assumere rilievo il precedente di questa Corte di cui a Cass., Sez. U, n. 12543/2011 - richiamato dalla ricorrente in sede di memoria - che riguarda una questione di giurisdizione, nel sistema delineato dal d.lgs. n. 267 del 2000 e dalla contrattazione collettiva dell'area Funzioni locali, l'iscrizione all'Albo dei segretari comunali, anche in fascia B, attribuisce al soggetto una mera idoneità allo svolgimento delle funzioni, senza integrare un autonomo titolo al trattamento economico pieno, che resta inscindibilmente correlato alla titolarità di una sede ovvero al conferimento di un incarico. In assenza di tale conferimento, il segretario è collocato in posizione di disponibilità, cui consegue esclusivamente il trattamento economico previsto dal CCNL per detta condizione, non assimilabile a quello spettante al segretario in servizio, in applicazione del principio generale di necessaria correlazione fra retribuzione ed effettivo esercizio della funzione.

11. Ciò è del tutto conforme all'art. 36 Cost. (retribuzione proporzionata alla prestazione che, appunto, presuppone prestazione), a



quanto affermato dalla Corte di legittimità con riguardo ai dirigenti pubblici (nessuna retribuzione accessoria senza incarico) oltre che conforme al principio di buon andamento (art. 97 Cost.).

12. Il ricorso va quindi rigettato.

13. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

14. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 16 giugno 2026.

La Consigliera est.

Caterina Marotta

La Presidente

Annalisa Di Paolantonio

